

(N. 2020)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore MASTROSIMONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 1957

Autorizzazione agli Enti di riforma fondiaria per l'istituzione di centri sanitari.

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge è inteso ad autorizzare gli Enti di colonizzazione e di trasformazione fondiaria per la Puglia, Lucania e Molise, nell'ambito dei rispettivi comprensori, carenti di assistenza ospedaliera, a costruire e gestire infermerie « minime » costituite da alcune sale di degenza e fornite di camera operatoria, di pronto soccorso, di sala da parto, di gabinetto radiologico, e di ogni altra indispensabile attrezzatura che le renda atte alla assistenza delle partorienti, dei malati, degli infortunati sul lavoro, specie dei campi.

Il provvedimento riveste carattere di estrema urgenza perchè la nuova popolazione rurale degli assegnatari dei terreni che si è venuta

a costituire ne sente ogni giorno di più la necessità ed il bisogno, mentre ne postula tutta l'altissima funzione assistenziale.

La particolare ubicazione dei pochi ospedali e per di più così lontani dai numerosi centri di colonizzazione, specie in Lucania, per cui prime le donne in travaglio di parto devono percorrere centinaia di chilometri con mezzi di fortuna per raggiungere il più vicino ospedale, impone questo provvedimento.

Infine la penuria stessa degli ospedali nell'Italia meridionale, grave lacuna lamentata da anni, può essere col presente disegno di legge almeno in parte colmata con beneficio della popolazione agricola del Meridione che attende da tempo, ed oggi più che mai, questa opera di assistenza sociale e di vera solidarietà umana.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli enti di colonizzazione e di trasformazione fondiaria per la Puglia, Lucania e Molise istituiti ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841 possono essere autorizzati ad istituire, nell'ambito dei rispettivi comprensori ed in relazione alle esigenze degli assegnatari, infermerie, situate nelle zone che siano carenti di assistenza ospedaliera. L'autorizzazione è data con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Dette infermerie dovranno essere dotate di sale di degenza, di sale da parto, di sale operatorie e di pronto soccorso e di ogni altra attrezzature che le renda atte alla assistenza di malati che non abbiano bisogno di cure specializzate e di interventi chirurgici di particolare importanza.

Art. 2.

Le spese per l'istituzione ed il funzionamento delle infermiere e per il personale sanitario ad esse adibito sono totalmente a carico degli enti di riforma fondiaria di cui al precedente articolo.